

Pubblicato il 19/07/2021

N. 00722/2021REG.PROV.COLL.

N. 00050/2021 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

II CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 50 del 2021, proposto da
-OMISSIS- in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Lucia Alfieri, Girolamo Rubino e Gaetano Spoto Puleo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Mascalucia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Felice Alberto Giuffrè, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Ati -OMISSIS-, -OMISSIS- non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) n. -OMISSIS-, resa tra le parti,

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'appello incidentale;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Mascalucia;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale -OMISSIS-

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 luglio 2021, tenutasi ex art. 4 del d.l. n. 84 del 2020 e ex art. 25 del d.l. n. 137 del 2020, così come modificato dall'art. 6 del d.l. n. 44/2021, il Cons. Sara Raffaella Molinaro;

Considerati presenti, ex art. 4 comma 1 penultimo periodo d.l. n. 28/2020 e art. 25 d.l. 13-OMISSIS-, gli avvocati Gaetano Spoto Puleo, Felice Alberto Giuffrè, Vito Aurelio Pappalepore e Fabiola Fedele;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. La controversia riguarda la determina n. -OMISSIS- con cui il Comune di Mascalucia ha revocato le determinazioni n. -OMISSIS- di aggiudicazione definitiva in favore di -OMISSIS- (di seguito: “-OMISSIS-”) ha provveduto all’aggiudicazione in favore del raggruppamento controinteressato, formato da -OMISSIS- (di seguito rispettivamente: “-OMISSIS-” e “-OMISSIS-”), con consegna in via d’urgenza del servizio settennale di spazzamento e raccolta rifiuti nel comune di Mascalucia (CIG 790183615A) a far data dall’1 agosto 2020.
2. -OMISSIS-, chiedendo anche il risarcimento del danno, ha impugnato davanti al Tar Sicilia – Catania il suddetto atto.
3. -OMISSIS-, in proprio e in qualità di mandataria del *costituendo* raggruppamento con -OMISSIS-, ha spiegato ricorso incidentale.
4. Con sentenza -OMISSIS- il Tar ha respinto il ricorso introduttivo e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale.
5. La sentenza è stata appellata da -OMISSIS- con ricorso n. 50 del 2021, corredato da istanza cautelare.
6. -OMISSIS-, in proprio e in qualità di mandataria del *costituendo* raggruppamento con -OMISSIS-, ha spiegato appello incidentale riproponendo il ricorso incidentale.
7. Con ordinanza -OMISSIS- questo CGARS ha respinto l’istanza cautelare.
8. Nel giudizio di appello si è costituito il Comune di Mascalucia.
9. All’udienza dell’8 luglio 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

10. L’appello principale è fondato.

L’appello incidentale non è meritevole di accoglimento.

11. In fatto la questione è la seguente.

In data 10 gennaio 2020 la stazione appaltante ha aggiudicato l’appalto in favore del raggruppamento -OMISSIS-- -OMISSIS- con determina n. 7, procedendo alla consegna del servizio in via d’urgenza con determina -OMISSIS-

A seguito di interdittiva antimafia della Prefettura di Siracusa nei confronti della capogruppo del raggruppamento aggiudicatario (-OMISSIS-), il Comune, con nota -OMISSIS-, ha richiesto la disponibilità alla mandante del raggruppamento aggiudicatario all’eventuale subentro o alla sostituzione della mandataria, con dimostrazione del possesso dei requisiti.

Alla luce delle affermazioni rese dalla mandante, l’Amministrazione, con determina-OMISSIS-, ha revocato l’aggiudicazione e con determina -OMISSIS- ha aggiudicato la gara a -OMISSIS-, provvedendo alla consegna in via d’urgenza del servizio.

La mandante -OMISSIS- ha impugnato le determinazioni assunte dal Comune con ricorso n. -OMISSIS-, accolto dal Tar con sentenza -OMISSIS-, non impugnata.

Con determina -OMISSIS-, il Comune ha confermato la revoca dell'aggiudicazione in favore del raggruppamento originariamente aggiudicatario e la disposta aggiudicazione in favore di -OMISSIS-, prevedendo la consegna del servizio per la data dell'1 agosto 2020. Detta determina è stata impugnata con motivi aggiunti nel giudizio concluso con sentenza n. -OMISSIS-, con la quale il tar li ha dichiarati improcedibili.

Questo CGARS, con decreto cautelare n. -OMISSIS-, ha sospeso l'efficacia dei provvedimenti impugnati dalla mandante -OMISSIS- e il Comune, con determina del -OMISSIS-, svolte le verifiche su -OMISSIS-, che ha sostituito -OMISSIS- nel ruolo di mandataria del raggruppamento con -OMISSIS-, ha revocato l'aggiudicazione in favore della -OMISSIS-, disponendola in favore del nuovo raggruppamento -OMISSIS- - - OMISSIS-.

Detto ultimo provvedimento è stato impugnato nella presente controversia.

12. Detto ciò in punto di fatto, il Collegio scrutina in via prioritaria i motivi volti a sollecitare una pronuncia di rito sul ricorso di primo grado.

13. L'appellante incidentale ha riproposto la censura di inammissibilità del ricorso introduttivo (non esaminata dal Tar) in ragione del fatto che la procura alle liti ha data anteriore a quella di stesura e notifica del ricorso, oltre ad essere di contenuto generico, non essendo richiamata, in violazione dell'art. 40 comma 1 lett. g) c.p.a., la determina dirigenziale n.-OMISSIS-.

13.1. Ai sensi dell'art. 40 comma 1 c.p.a. *"Il ricorso deve contenere distintamente: [...]*

g) la sottoscrizione del ricorrente, se esso sta in giudizio personalmente, oppure del difensore, con indicazione, in questo caso della procura speciale".

In base al successivo art. 44 comma 1 lett. a) la mancanza di procura speciale, nei casi in cui è richiesta (ricorso sottoscritto dal difensore) rende il ricorso nullo.

Nel caso di specie sono eccepiti due vizi della procura:

- il rilascio della medesima in data antecedente al ricorso;
- la genericità della medesima e quindi l'assenza di procura speciale.

Quanto al primo profilo, si rileva che nessuna norma impone al difensore di specificare in che data il mandato gli è stato conferito (Cons. St., sez. III, 7 maggio 2019 n. 2922). Nondimeno, per regola generale, il momento di conferimento della procura deve precedere o essere contestuale al compimento dell'atto cui è destinata (*"la procura speciale deve essere conferita anteriormente o contestualmente alla data di sottoscrizione del ricorso"*, così Cons. St., sez. V, 13 novembre 2019 n. 7795).

Quanto al secondo vizio dedotto la qualificazione di una procura come generale o speciale è una questione di interpretazione della volontà del conferente. La giurisprudenza civile e amministrativa ritiene che vi sia procura speciale qualora in essa la parte abbia indicato gli elementi essenziali del giudizio, come le parti ovvero, per i gradi di impugnazione, la sentenza da impugnare, o anche l'autorità giudiziaria da adire (Cass. civ., sez. 6 L, 9 febbraio 2015, n. 2460; Cons. Stato, sez. VI, 5 ottobre 2018, n. 5723), e, in alcuni casi, pur in assenza di alcun specifico riferimento al giudizio da instaurare, per il solo fatto che la procura sia apposta a margine o in calce al ricorso, poiché tale collegamento documentale è idoneo ad esprimere la volontà del conferente di adire il giudice stesso (Cons. Stato, sez. III, 18 aprile 2011, n. 2385).

Nel caso di specie la procura conferita dal legale rappresentante della -OMISSIS- al difensore è da ritenersi una procura speciale, considerato che è stata notificata e depositata in via telematica con il relativo ricorso e che reca il riferimento al contenzioso *“contro il Comune di Mascalucia ed altri, da proporre innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sede di Catania, per l’impugnazione degli atti di affidamento dell’appalto del servizio di igiene urbana all’ATI -OMISSIS- – -OMISSIS-”*.

13.2. La censura non può quindi essere accolta.

14. Con ulteriore motivo l’appellante incidentale ha dedotto l’irricevibilità per tardività della (generica) impugnazione di tutti gli atti precedenti e connessi, successivi alla proposta di aggiudicazione formulata dell’UREGA il 19 dicembre 2019, *“trattandosi di atti che la società -OMISSIS- ha ritualmente conosciuto all’esito della partecipazione alla gara conclusasi con la determina n. -OMISSIS-”*.

Al riguardo si osserva che -OMISSIS- ha elencato gli atti precedenti e connessi impugnati (nota -OMISSIS-, determina n. -OMISSIS-, determina -OMISSIS-, determina del -OMISSIS-, e verbali e documenti con cui il rup ha condotto l’istruttoria che ha preceduto la determina del -OMISSIS-, e in particolare ha valutato e ritenuto corretta la documentazione trasmessa dalla -OMISSIS-).

Al riguardo si osserva che costituiscono atti endoprocedimentali non immediatamente lesivi, impugnabili con il provvedimento conclusivo del procedimento, appunto la determina n.-OMISSIS- qui gravata:

- la nota n. -OMISSIS-, con la quale l’Amministrazione ha chiesto la disponibilità di -OMISSIS- *“all’eventuale subentro o alla sostituzione della mandataria con dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti”*;
- i verbali e i documenti con cui il rup ha condotto l’istruttoria che ha preceduto la determina del -OMISSIS-.

Rispetto ai rimanenti atti sopra citati e dei quali è stata eccepita l’impugnazione tardiva (in quanto avvenuta nell’ambito del presente giudizio e non nel termine di decadenza decorrente dalla conoscenza di detti atti) il Collegio ritiene di poter soprassedere dallo scrutinio della censura, in ragione del fatto che l’interesse sotteso all’appello (e quindi al ricorso introduttivo) trova soddisfazione con l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione n.-OMISSIS-, mentre detti (precedenti) atti hanno già perduto i loro effetti.

In particolare:

- la determina n. -OMISSIS-, con cui è stata revocata l’aggiudicazione al raggruppamento -OMISSIS-- -OMISSIS-, è stata qui impugnata solo nella parte in cui risulta carente della *“corretta ed esaustiva motivazione sulla volontà/illegittimità di non proseguire il rapporto con entrambe le imprese componenti il raggruppamento”* (mentre per quanto riguarda il rimanente contenuto della medesima non si rinviene un interesse al relativo annullamento da parte dell’appellante principale) e comunque è stata annullata nella sua totalità con la sentenza n. -OMISSIS-;
- la determina del -OMISSIS-, con cui il Comune di Mascalucia ha sospeso l’efficacia delle determine nn. -OMISSIS-fino al pronunciamento del Tar sull’istanza cautelare proposta dalla -OMISSIS- nell’udienza camerale del 15.7.2020, ha terminato di produrre effetti (dal momento che il Tar si è pronunciato, oltre che con decreto monocratico -OMISSIS-, con ordinanza cautelare -OMISSIS-);
- la determina del -OMISSIS-, con cui il Comune di Mascalucia ha confermato la revoca dell’aggiudicazione al raggruppamento -OMISSIS- -OMISSIS- e l’aggiudicazione alla -OMISSIS-, prevedendo la consegna del servizio alla -OMISSIS- per l’1 agosto 2020, è stata qui impugnata *“nella parte in cui omette di esplicitare la motivazione di non consentire la sostituzione della mandataria con soggetto esterno al raggruppamento e di proseguire il rapporto con -OMISSIS-”* e, nella restante parte, non lede la posizione dell’appellante principale.

15. L'appellante incidentale ha poi criticato la sentenza impugnata nella parte in cui il Tar ha respinto l'eccezione proposta in primo grado, secondo cui il deposito della sentenza n. -OMISSIS- avrebbe reso improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse.

Nel giudizio concluso con sentenza n. -OMISSIS-, infatti, è stata impugnata, da parte di -OMISSIS-, la determina del Comune di Mascalucia-OMISSIS-, con cui è stata revocata l'aggiudicazione definitiva disposta in favore del raggruppamento temporaneo di imprese di cui la ricorrente è mandante, e la determinazione -OMISSIS-, di aggiudicazione definitiva dell'appalto in favore della controinteressata -OMISSIS-, nonché la determinazione n. 923 in data 21 luglio 2020, trasmessa con nota n. 18987 del 21 luglio 2020, di conferma di quanto precedentemente disposto.

In tale prospettiva il Tar ha ritenuto che l'adozione della determina n.-OMISSIS- non facesse venir meno l'interesse a ricorrere, atteso che il Comune di Mascalucia, in detta determina, ha espressamente dichiarato di ottemperare alla decisione cautelare del C.G.A. e si è riservato *“l'adozione di ulteriori eventuali provvedimenti all'esito del contenzioso innanzi ai Tribunali aditi”*.

La pronuncia n. -OMISSIS-, valutando solo ai fini dell'interesse a ricorrere la determina qui impugnata e considerando, a tal fine, la sola stabilità dei relativi effetti, oltre ad avere reso una pronuncia in rito, non ha statuito sul contenuto della determina n.-OMISSIS-, non comportando quindi riflessi sulla sussistenza dell'interesse a ricorrere di -OMISSIS- nel presente giudizio.

Né derivano preclusioni in ragione del fatto che con la sentenza n. -OMISSIS- sono stati annullati gli atti precedenti alla qui gravata determina n.-OMISSIS-.

La determina n.-OMISSIS- si sostituisce infatti agli atti precedenti e produce effetti indipendentemente dal fatto che gli atti precedenti siano stati impugnati in altro giudizio e annullati. Tanto è vero che la determina -OMISSIS- è intervenuta prima della sentenza -OMISSIS-, che ha annullato i suddetti atti, così evidenziando che l'Amministrazione aveva già ritenuto di scegliere di aggiudicare la gara al raggruppamento che nel frattempo aveva sostituito la mandataria, prima di conoscere gli esiti del processo davanti al Tar (seppur in seguito all'arresto cautelare di questo CGARS).

La sorte dei precedenti atti non rileva quindi sull'atto qui impugnato e sul relativo interesse al ricorso, essendo piuttosto potenzialmente (ed eventualmente) idonea a rilevare in punto di ragione giustificatrice del provvedimento successivo, in quanto e se basato sull'esistenza di un precedente atto. Essa può quindi riverberarsi nel merito dello scrutinio di legittimità della determina n.-OMISSIS-, se dedotta dalla parte, o in punto di effetti conformativi e ripristinatori della pronuncia demolitoria.

Mentre la circostanza che la sentenza n. -OMISSIS- contenga la trattazione di analoghe questioni non costituisce un dato rilevante, atteso che fra i due giudizi differisce l'oggetto, sul quale quelle questioni devono essere misurate, e *“ciò che conta nel processo amministrativo è l'effetto cassatorio avuto di mira”*, che si dispiega nei confronti di singoli e ben individuati atti (Ad. plen. 27 aprile 2015 n. 5). Tanto è vero che l'art. 40 comma 1 lett. b) e l'art. 42 comma 2 c.p.a., nell'individuare il contenuto del ricorso (principale e incidentale), correlano l'oggetto della domanda al provvedimento impugnato.

15.1. Il motivo non è quindi meritevole di accoglimento.

16. Scrutate le doglianze di rito, il Collegio esamina l'appello principale.

17. Con il primo motivo l'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tar ha ritenuto infondata la prima censura contenuta nel ricorso introduttivo, basata sull'asserito divieto di sostituzione della mandataria *“in fase di gara, prima della stipula del contratto”* recato dall'art. 94 del d. lgs. n. 159 del 2010 e dall'art. 95 del d. lgs. n. 50 del 2016.

17.1. Sul punto si è recentemente espressa l'Adunanza plenaria con sentenza -OMISSIS-

Essa ha innanzitutto rappresentato il contenuto della sentenza non definitiva n. 37 -OMISSIS-, con la quale la questione della sostituibilità della mandataria è stata rimessa all'Adunanza plenaria:

- il CGARS, in alcuni suoi precedenti (e, in particolare, nella sentenza n. 706 del 26 luglio 2019), ha ritenuto che la sostituibilità dell'impresa mandataria colpita da alcuni eventi pregiudizievoli indicati dalla legge, anche con addizione di un soggetto esterno all'originario raggruppamento, rientri nel paradigma dell'art. 48 del d. lgs. n. 50 del 2016,

- ancora di recente anche il Consiglio di Stato ha affermato che dall'esclusione di una delle imprese raggruppate, determinata dalla sottoposizione ad una procedura concorsuale, non debba necessariamente derivare l'esclusione dalla gara dell'intero raggruppamento, allorché il venir meno della singola impresa determini una mera sottrazione, senza sostituzione da parte di da altro operatore, di modo che l'operazione non sia finalizzata ad eludere le verifiche in ordine al possesso dei requisiti e sempre che i residui membri del raggruppamento risultino da soli in possesso della totalità dei requisiti di qualificazione richiesti per l'esecuzione dell'appalto (Cons. St., sez. V, 24 febbraio 2020, n. 1379);

- successivamente però, con ordinanza n. 309 dell'8 gennaio 2021, la stessa V sezione di questo Consiglio di Stato ha posto il problema che *“la par condicio tra i concorrenti e la salvaguardia del principio dell'immodificabilità del raggruppamento non sembrerebbero poter ammettere – nel contesto dell'evidenza pubblica - l'inserimento nel r.t.i. di nuovi operatori estranei alla procedura e che non hanno formulato l'offerta, con l'inammissibile finalità di sanare una causa di esclusione (nella specie, la presenza di un soggetto posto sotto procedura di insolvenza concorsuale “in bianco”) intervenuta prima dell'aggiudicazione”*;

- il CGARS ha quindi rimesso all'Adunanza plenaria la medesima questione, ma con riguardo alla posizione della mandataria, atteso che si delinea un contrasto tra la giurisprudenza.

L'Adunanza plenaria 27.5.2021 n. 10 ha statuito che *“la sostituzione esterna non è consentita né per la figura della mandataria né per quella della mandante e, in senso contrario, non assume alcun rilievo sul piano letterale né deve trarre in errore la diversa formulazione del comma 17 al rispetto al comma 18 dell'art. 48 del codice dei contratti pubblici, perché il riferimento del comma 18 all'operatore economico “subentrante” non allude certo all'ingresso nel raggruppamento di soggetto esterno, ma semplicemente alla struttura stessa del raggruppamento, che presuppone una pluralità di mandanti, e al subentro, appunto, di un mandante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità ad altro mandante, salvo l'obbligo, per il mandatario, di eseguire direttamente le prestazioni, direttamente o a mezzo degli «altri mandanti», purché abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori e ai servizi o fornitura «ancora da eseguire»* .

Ciò in quanto i commi 17 e ss. dell'art. 48 del d. lgs. n. 50 del 2016, che consentono nella fase dell'esecuzione del contratto la modificabilità soggettiva del raggruppamento solo in tassative, eccezionali, ipotesi, ora estese anche alla fase pubblicistica di gara, rispondono ad una duplice esigenza, fortemente avvertita sia a livello nazionale che, come si dirà, a livello europeo, di evitare, da un lato, che la stazione appaltante si trovi ad aggiudicare la gara e a stipulare il contratto con un soggetto, del quale non abbia potuto verificare i requisiti, generali o speciali, di partecipazione, in conseguenza di modifiche della composizione del raggruppamento avvenute nel corso della procedura ad evidenza pubblica o nella fase esecutiva del contratto, e dall'altro all'esigenza di tutelare la *par condicio* dei partecipanti alla gara con modifiche della composizione soggettiva del raggruppamento “calibrate” sull'evoluzione della gara o sull'andamento del rapporto contrattuale.

L'addizione di soggetti esterni all'originaria composizione del raggruppamento, che ha presentato la propria offerta con una determinata composizione soggettiva, costituisce un *vulnus* non solo al fondamentale interesse pubblico alla trasparenza e, dunque, al buon andamento della pubblica amministrazione, ma

anche al principio di parità di trattamento tra le imprese interessate all'aggiudicazione e, dunque, al valore primario della concorrenza nel suo corretto esplicarsi.

Le uniche modifiche consentite dal legislatore sono quindi quelle interne allo stesso raggruppamento, con una diversa distribuzione di ruoli e compiti tra mandanti e mandataria, secondo la disciplina dei richiamati commi 17 e 18, in ragione di eventi imprevedibili tassativamente definiti del legislatore, che abbiano colpito taluno degli originari componenti, eventi che costituiscono all'evidenza eccezioni, di stretta interpretazione, al principio di immutabilità soggettiva.

L'Adunanza plenaria ha poi aggiunto, con riferimento alla sola fase dell'esecuzione, che il legislatore, dopo la riforma apportata dall'art. 32, comma 1, lett. h), del d. lgs. n. 56 del 2017, ha previsto che *"anche il venir meno di uno dei requisiti di partecipazione, di cui all'art. 80 del d. lgs. n. 50 del 2016, in capo ad uno dei componenti – non essendo tale ipotesi applicabile alla fase di gara (v., sul punto, Cons. St., sez. V, 28 gennaio 2021, n. 833, Cons. St., sez. V, 27 agosto 2020, n. 5255 nonché l'ANAC nella delibera n. 555 del 12 giugno 2011 su istanza di parere precontenzioso ai sensi dell'art. 211, comma 1, del d. lgs. n. 50 del 2016) – possa giustificare la modifica soggettiva, ma sempre e solo interna al raggruppamento perché, diversamente, la fase dell'esecuzione presterebbe il fianco ex post all'aggiramento delle regole della trasparenza e della concorrenza, che presiedono alla fase della scelta del contraente, con l'inserzione postuma di soggetti esterni che nemmeno hanno preso parte alla gara e si troverebbero ad essere contraenti della pubblica amministrazione"*.

In ragione di quanto sopra è illegittima la determina -OMISSIS-, con la quale il Comune ha revocato l'aggiudicazione in favore della -OMISSIS- e l'ha disposta in favore del nuovo raggruppamento -OMISSIS- - -OMISSIS-, ritenendo ammissibile la sostituzione dell'originaria mandataria, destinataria di interdittiva antimafia, con un soggetto esterno, la -OMISSIS-.

17.2. Il motivo deve quindi essere accolto.

L'accoglimento del motivo di appello scrutinato determina l'annullamento dell'aggiudicazione disposta a favore raggruppamento -OMISSIS- - -OMISSIS-.

A ciò consegue la declaratoria di inefficacia del contratto già stipulato fra l'Amministrazione e il suddetto raggruppamento e di subentro dell'appellante principale nel contratto stipulato dalle medesime parti, nei termini che saranno indicati quando saranno esaminate le ulteriori domande (di tutela in forma specifica e, subordinatamente, di risarcimento per equivalente) contenute nell'appello principale, in esito allo scrutinio dell'appello incidentale.

18. Scrutinato l'appello principale e accolto il suddetto motivo assorbente, il Collegio esamina l'appello incidentale, con il quale sono stati riproposti i motivi del ricorso incidentale di primo grado.

19. Preliminarmente si rileva che l'infondatezza dell'appello incidentale esime il Collegio dal valutare la censura di tardività del ricorso incidentale proposto in primo grado e riproposto in appello (e fondata sulla considerazione che i motivi di esclusione della -OMISSIS- avrebbero dovuto essere proposti entro il termine di trenta giorni dall'aggiudicazione pronunciata con determina dell'-OMISSIS-).

20. Con il primo motivo l'appellante incidentale ha dedotto la violazione dell'art. 89 del d. lgs. n. 50 del 2016, in relazione all'art. 83 del d. lgs. n. 50 del 2016, oltre che della *lex specialis*. Ciò in quanto il contratto di avvalimento utilizzato da -OMISSIS- per attestare la sussistenza del requisito del fatturato globale negli ultimi tre anni sarebbe nullo in ragione dell'omessa indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

20.1. Il Collegio osserva quanto segue.

La regola della puntuale indicazione, nel contratto di avvalimento, delle risorse in concreto prestate e della necessaria specificità della dichiarazione resa in tal senso trova piena e incondizionata applicazione nel caso di avvalimento c.d. tecnico od operativo e non nel caso di avvalimento c.d. di garanzia, poiché quest'ultimo non implica necessariamente il coinvolgimento di aspetti specifici dell'organizzazione della impresa, bensì assolve alla funzione di ampliare lo spettro della responsabilità per la corretta esecuzione dell'appalto con le risorse economiche dell'ausiliaria, il cui indice è costituito dal fatturato (Cons. St., sez. V, 12 febbraio 2020, n. 1120).

La distinzione fra avvalimento di garanzia e avvalimento operativo (che orienta l'interpretazione dell'art. 89, comma 1, del d. lgs. n. 50/2016, nella parte in cui commina la nullità all'omessa specificazione dei requisiti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria) muove dalla premessa che l'istituto dell'avvalimento costituisce uno strumento di matrice proconcorrenziale, inteso a favorire l'accesso alle procedure evidenziali di concorrenti sprovvisti dei necessari requisiti di partecipazione. Come tale, si accompagna ad un complessivo *favor*, che si alimenta della riconosciuta finalità di favorire l'apertura delle commesse pubbliche alla concorrenza *"nella misura più ampia possibile, [...] a vantaggio non soltanto degli operatori economici, ma parimenti delle amministrazioni aggiudicatrici"* (CGUE 23 dicembre 2009, in C-305/08) e che preclude interpretazioni orientate alla prefigurazione di vincoli e limitazioni non richieste dalle direttive europee.

I requisiti di capacità economica e finanziaria sono oggetto di avvalimento di garanzia (Cons. St., sez. V, 10 aprile 2020 n. 2359).

La conclusione è valida, oltre che per la richiesta di fatturato globale, anche nel caso di richiesta di fatturato c.d. specifico.

Il c.d. fatturato specifico va qualificato infatti come requisito di carattere economico-finanziario e non come risorsa tecnica, atteso che l'art. 83 comma 4 lett. a) del d. lgs. n. 50 del 2016, stabilisce che, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria, le stazioni appaltanti, nel bando di gara, possono richiedere *"che gli operatori economici abbiano un fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto"* e, correlativamente, l'allegato XVII (*"Mezzi di prova dei criteri di selezione"*) prescrive, nella parte I, dedicata alla capacità economica e finanziaria, che questa possa essere provata mediante una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto (Cons. Stato, sez. V, 19 luglio 2018, n. 4396).

La soluzione è conforme all'art. 58 § 3 della dir. 2014/24/UE, alla cui stregua, *"per quanto riguarda la capacità economica e finanziaria, le amministrazioni aggiudicatrici possono imporre requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano la capacità economica e finanziaria necessaria per eseguire l'appalto"* e che *"a tal fine, le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere in particolare che gli operatori economici abbiano un determinato fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto"*.

Anche la richiesta di fatturato c.d. specifico, pertanto, attiene alla capacità economica e finanziaria, salvo il caso in cui la stazione appaltante lo qualifichi come requisito di capacità tecnica e professionale, richiedendo la puntuale dimostrazione di caratteristiche prettamente tecniche ed operative del requisito e di conseguente necessità di indicare uno specifico sostrato di mezzi aziendali da mettere a disposizione per l'esecuzione dell'appalto (Cons. St., sez. V, 26 novembre 2020 n. 7436).

Nel caso di avvalimento avente ad oggetto i requisiti di capacità economica e finanziaria, trattandosi di avvalimento di garanzia, non è necessaria la specificazione dei mezzi aziendali messi a disposizione dall'ausiliaria per l'esecuzione dell'appalto, ma solo che questa assumesse in via solidale la responsabilità per le obbligazioni da esso derivanti e così mettesse a disposizione della stazione appaltante la propria

solidità economica, secondo lo schema dell'avvalimento di garanzia invalso presso la giurisprudenza amministrativa, in contrapposizione a quello operativo (Cons. St., sez. V, 26 novembre 2020 n. 7436).

Il che è avvenuto nel caso di specie, dal momento che il contratto di avvalimento contiene l'assunzione di responsabilità in solido e la messa a disposizione del fatturato globale e del fatturato specifico ivi espressamente indicato da parte dell'ausiliaria (oltre che delle risorse umane ivi specificate).

L'ausiliaria ha quindi messo a disposizione della società partecipante la propria solidità economica, secondo lo schema dell'avvalimento di garanzia invalso presso la giurisprudenza amministrativa.

20.2. Il motivo non è quindi meritevole di accoglimento.

21. Con il secondo motivo l'appellante incidentale ha dedotto la violazione dell'art. 80 del d. lgs. n. 50 del 2016, in relazione all'art. 83 del d. lgs. n. 50 del 2016, oltre che della *lex specialis*. Ciò in quanto la società -OMISSIS- avrebbe affittato il ramo d'azienda della -OMISSIS-, la quale avrebbe reso esclusivamente le dichiarazioni di cui all'art. 80 comma 1, 2 e 5 dei soggetti di cui al comma 3 e non quelle relative ai requisiti di regolarità fiscale, contributiva e di possesso dei requisiti morali e professionali.

21.1. Il Collegio osserva quanto segue.

La -OMISSIS- ha acquistato (non affittato) il ramo d'azienda della -OMISSIS- il 23 luglio 2018, come facilmente evincibile a pagina 10 e 11 del camerale storico e dal contratto medesimo, depositato da controparte.

Non essendo ancora trascorso l'anno dalla pubblicazione del bando, la -OMISSIS- in sede di offerta, ha indicato i soggetti che ricoprivano nell'azienda cedente le cariche previste dal comma 3 dell'articolo 80, rendendo le dichiarazioni di cui ai commi 1,2 e 5 dell'art. 80 del d. lgs. n. 50 del 2016.

Non sono quindi state rese dalla società cedente le dichiarazioni di cui al comma 4 dell'articolo 80 del d. lgs. n. 50 del 2016.

Innanzitutto si rileva che i moduli predisposti dalla stazione appaltante non prevedono la dichiarazione di cui al comma 4 dell'art. 80.

Tale dichiarazione non è infatti necessaria.

Sussiste *"in capo al cessionario dell'onere di presentare la dichiarazione relativa al requisito di cui all'art. 38, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 163 del 2006 anche in riferimento agli amministratori ed ai direttori tecnici che hanno operato presso la cedente nell'ultimo triennio (ora nell'ultimo anno)"* (Ad. plen. 4 maggio 2012 n. 10).

Ciò in ragione di una presunzione di continuità tra la vecchia e nuova gestione imprenditoriale – tale che le vicende circolatorie sottendono, in realtà, l'unicità dell'imprenditore – che, pure, può essere superata dando la prova della cesura tra l'una e l'altra (cfr. Adunanza plenaria n. 12 del 2010: *"Ad ogni modo, proprio nella logica del cennato fenomeno della dissociazione, al cessionario va riconosciuta la possibilità di comprovare che la cessione si è svolta secondo una linea di discontinuità rispetto alla precedente gestione, tale da escludere alcuna influenza dei comportamenti degli amministratori e direttori tecnici della cedente"*).

La giurisprudenza successiva ha equiparato alla cessione d'azienda il contratto di affitto di azienda (Cons. St., sez. V, 11 giugno 2018, n. 3607; sez. V, 21 agosto 2017, n. 4045; sez. V, 3 febbraio 2016, n. 412) ed ha precisato che l'obbligo di dichiarazione riguarda non solo l'assenza di precedenti condanne penali (lett. c) dell'art. 38 cit.) e in genere dei requisiti di ordine generale (CGARS, 28 gennaio 2020 n. 77), ma anche l'assenza di grave errore professionale nell'esecuzione di precedenti contratti (lett. f) dell'art. 38 cit.) (Cons. St., sez. V, 7 giugno 2017, n. 2733).

In particolare, con detta ultima pronuncia, il Consiglio di Stato ha ritenuto che la *ratio* di tale interpretazione sia da rinvenire nella funzione antielusiva, *“per via della comune esigenza ad esse sottesa di assicurare che l’amministrazione contragga con soggetti affidabili sotto tutti i profili considerati dalla legge”*.

In particolare, anche il requisito del grave errore professionale o del precedente inadempimento sarebbe suscettibile di essere interpretato ed applicato in funzione antielusiva, quando questo, pur imputabile ed accertato nei confronti di un soggetto diverso sul piano formale da quello che partecipa alla gara, sia nondimeno lo stesso sul piano sostanziale.

Così riassunti i precedenti giurisprudenziali sul punto, la questione deve, ai fini dello scrutinio della censura, essere inquadrata nei termini che seguono.

L’Adunanza plenaria, con sentenza n. 10 del 2012, ha rinvenuto il fondamento normativo della necessità degli amministratori dell’impresa cedente di rendere le dichiarazioni relative all’assenza di condanne penali nell’art. 38 comma 1 lett. c) del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, laddove (nella seconda parte della lett.c) include tra i soggetti tenuti a possedere il requisito dell’assenza di condanne penali, nei termini indicati dalla prima parte della lett. c, gli amministratori e direttori tecnici, estendendo la prescritta dichiarazione ai *“soggetti cessati dalla carica nel triennio (ora un anno: n.d.e.) antecedente la data di pubblicazione del bando di gara”* e stabilendo che l’esclusione o il divieto di partecipazione operano *“qualora l’impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata”*.

Così facendo l’Adunanza plenaria ha interpretato l’ambito soggettivo di applicazione della disposizione (cioè la nozione di amministratori e direttori tecnici dei soggetti partecipanti alla gara, intendendovi ricompresi gli amministratori e direttori tecnici dell’impresa cedente in caso di cessione d’azienda in favore del concorrente nel triennio anteriore al bando), nel rispetto dell’ambito oggettivo di applicazione della disposizione, riferito all’assenza di precedenti penali (nei termini ivi indicati). Ciò anche in ragione della collocazione, nell’ambito della stessa lett. c) dell’art. 80 comma 1 del d. lgs. n. 50 del 2016, sia dell’individuazione dei soggetti tenuti a possedere il requisito, sia della configurazione di detto requisito (assenza di precedenti penali nei termini indicati).

Al riguardo essa ha rilevato che il principio di tipicità e tassatività delle cause di esclusione non è suscettibile di interpretazione tale da introdurre ulteriori e non previste cause ostative, dovendosi piuttosto *“chiarire se il contenuto della stessa norma già di per sé comprenda o meno ipotesi non testuali, ma pur sempre ad essa riconducibili sotto il profilo della sostanziale continuità del soggetto imprenditoriale a cui si riferiscono, sicché il soggetto cessato dalla carica sia identificabile come interno al concorrente”*.

Successivamente il Consiglio di Stato ha ritenuto di estendere l’ampliamento dei soggetti tenuti a possedere i requisiti di ordine generale anche agli amministratori della società cedente il ramo d’azienda anche nel caso dei gravi illeciti professionali, disciplinati in altra lettera, la f), dell’art. 38 del d. lgs. n. 163 del 2006, rispetto ai quali non è dettata l’analoga previsione soggettiva di cui all’art. 38 comma 1 lett. c) del d. lgs. n. 163 del 2006 (Cons. St., sez. V, 7 giugno 2017, n. 2733).

Nondimeno ha interpretato in tal senso la disciplina di cui al precedente art. 38 del d. lgs. n. 163 del 2006 (ora art. 80 del d. lgs. n. 50 del 2016) seguendo una linea di decodificazione di detta normativa tracciata dalla stessa Adunanza plenaria, laddove ha valorizzato il profilo antielusivo dell’interpretazione che ha esteso l’ambito soggettivo dei requisiti anche agli organi della società cedente, al fine di evitare i casi di continuità tra precedente e nuova gestione imprenditoriale non rientrino nell’obbligo di possedere i requisiti generali.

In particolare nell’occasione il Consiglio di stato ha valorizzato numerose circostanze in chiave antielusiva:

- gli atti di cessione dell'azienda risalgono all'epoca delle risoluzioni contrattuali non dichiarate, che depongono per l'inaffidabilità della prima;

- per effetto della cessione del ramo aziendale il soggetto cedente ha di fatto cessato di operare, per cui l'operazione ha assunto in concreto una chiara finalità liquidatoria del soggetto autore degli inadempimenti contrattuali, con la contestuale sopravvivenza del complesso aziendale in favore di un soggetto formalmente diverso

- all'alterità formale fra i due soggetto fa fronte un'unicità imprenditoriale dal punto di vista sostanziale, atteso che vi è una quasi totale corrispondenza fra gli amministratori delle due realtà imprenditoriali.

Detto ciò, il Collegio non rinviene la possibilità di applicare l'interpretazione soggettiva resa dell'Adunanza plenaria con riferimento al requisito di cui all'art. 38 comma 1 lett. c) del d. lgs. n. 163 del 2006 (ora art. 80 comma 1 del d. lgs. n. 50 del 2016) nel senso dedotto con la presente censura, così richiedendo che gli organi della società cedente siano tenuti ad attestare quanto disposto dall'art. 80 comma 4 del d. lgs. n. 50 del 2016. A ciò osta la richiamata pronuncia dell'Adunanza plenaria, che interpreta l'ambito soggettivo di applicazione dell'art. 38 comma 1 lett.c del d. lgs. n. 163 del 2006 (oggi art. 80 commi 1 e 3 del d. lgs. n. 50 del 2016) nel rispetto della portata oggettiva della disposizione, riferita alla categoria delle dichiarazioni relative ai precedenti penali, non "*suscettibile di interpretazione tale da introdurre ulteriori e non previste cause ostative*" (così l'Adunanza plenaria n. 10 del 2012) e considerato che non sono stati evidenziati specifici profili di elusività dell'operazione di cessione del ramo d'azienda.

Ne deriva che la circostanza che la società cedente il ramo d'azienda non abbia reso le dichiarazioni di cui all'art. 80 comma 4 del d. lgs. n. 50 del 2016 non costituisce una ragione ostativa alla partecipazione alla gara di -OMISSIS-.

21.2. Il motivo non è pertanto meritevole di accoglimento.

22. Con il terzo motivo l'appellante incidentale ha dedotto la violazione dell'art. 80 del d. lgs. n. 50 del 2016. Ciò in quanto -OMISSIS- avrebbe meritato di essere esclusa dalla gara in ragione delle dichiarazioni parziali rese con riguardo ai precedenti penali incidenti sulla moralità professionale dell'operatore economico, a causa dell'indagine riguardante episodi di corruzione che vedrebbero coinvolti i vertici della società.

In particolare il sig.-OMISSIS-, ex amministratore di -OMISSIS-, si sarebbe limitato a dichiarare di essere indagato ai sensi dell'art. 319 e 321 c.p. e la stazione appaltante non avrebbe svolto sul punto un'adeguata istruttoria.

22.1. Il Collegio non ritiene che detta dichiarazione sia censurabile.

La comunicazione delle sole indagini penali non è compresa nell'ambito oggettivo dell'art. 80 comma 1 del d. lgs. n. 50 del 2016, dal momento che la sottoposizione ad indagini penali non costituisce automaticamente causa di esclusione dalle gare pubbliche.

Il partecipante alla gara è tenuto a fornire le informazioni rilevanti, sia perché previste dalla legge o dalla normativa di gara, sia perché in grado di incidere sul giudizio di integrità ed affidabilità (Ad. plen. 28 agosto 2020 n. 16).

La dichiarazione in esame è stata quindi resa al fine di fornire le informazioni necessarie perché la stazione appaltante potesse svolgere il proprio giudizio di affidabilità, anche ai fini dell'art. 80 comma 5 lett. c) e ss. del d. lgs. n. 50 del 2016, sulla base di un quadro informativo completo.

In particolare il signor -OMISSIS- ha dichiarato che egli non è più amministratore della società -OMISSIS- ed è sottoposto ad indagini penali nell'ambito di un procedimento di cui è indicato il numero di rg. e le connesse ipotesi di reato (artt. 319 e 321 c.p.).

L'informazione è quindi stata resa, non è stata omessa, non è risultata falsa, né fuorviante, contenendo gli aspetti caratterizzanti la vicenda (penale). Sicché non è suscettibile di influenzare le decisioni della stazione appaltante (Ad. plen. 28 agosto 2020 n. 16), che piuttosto è stata messa a parte della vicenda, consentendole di apprezzarla.

Non si rinvergono quindi motivi per censurare la condotta tenuta sul punto da -OMISSIS-.

22.2. Né può essere censurata la condotta tenuta dalla stazione appaltante, in tesi carente in punto di istruttoria circa detta dichiarazione.

Invero, se i partecipanti alla gara sono tenuti a dichiarare gli episodi in cui sono stati coinvolti potenzialmente idonei a incidere sul giudizio di affidabilità della stazione appaltante, a questa è riconosciuto uno spazio di valutazione e apprezzamento dell'omissione o della falsità compiuta dal partecipante alla gara ai sensi dell'art. 80 comma 5 lettere *c-bis*), *c-ter*) e *c-quater*) del d. lgs. n. 50 del 2016. L'Adunanza plenaria si è espressa nel senso che *"l'amministrazione dovrà pertanto stabilire se l'informazione è effettivamente falsa o fuorviante; se inoltre la stessa era in grado di sviare le proprie valutazioni; ed infine se il comportamento tenuto dall'operatore economico incida in senso negativo sulla sua integrità o affidabilità. Del pari dovrà stabilire allo stesso scopo se quest'ultimo ha omesso di fornire informazioni rilevanti, sia perché previste dalla legge o dalla normativa di gara, sia perché evidentemente in grado di incidere sul giudizio di integrità ed affidabilità"*.

Atteso che, nel caso di specie, non si rinvergono, nella comunicazione resa da -OMISSIS- e sulla base della critica dell'appellante incidentale, omissioni o falsità, neppure si è attivato il potere di valutazione della stazione appaltante al fine di valutare la ricorrenza nel caso delle fattispecie di cui all'art. 80 comma 5 lettere *c-bis*), *c-ter*) e *c-quater*) del d. lgs. n. 50 del 2016.

E' pur vero che la precedente lett. c) individua una fattispecie espulsiva più ampia, fondata sull'imputabilità all'operatore di gravi illeciti professionali, che rendano dubbia l'integrità o l'affidabilità del medesimo, con un'espressione potenzialmente in grado di ricomprendere non solo carenze o deficienze dichiarative, come nelle successive lettere *c-bis*), *c-ter*) e *c-quater*), ma anche comportamenti positivi, non tipizzati, compiuti dal concorrente.

Nondimeno la valutazione della ricorrenza dell'ipotesi prevista dalla lett. c) è lasciata alla stazione appaltante, con una formulazione della situazione escludente che si impernia sulla dimostrazione, di cui è onerata la parte pubblica, del compimento di gravi illeciti professionali da parte del concorrente.

Per come formulata la disposizione, quindi, è la ricorrenza in positivo di elementi che facciano venir meno il giudizio positivo di affidabilità e serietà del concorrente a richiedere adeguata motivazione, laddove la non sussistenza dei presupposti della fattispecie non richiede, al pari di altre valutazioni positive circa l'assenza di elementi potenzialmente escludenti (come la verifica di anomalia), di essere accompagnate da un particolare motivazione in positivo.

Del resto, la valutazione della presenza di circostanze idonee a ingenerare il dubbio che, al di là delle cause tipiche di esclusione, il concorrente si sia reso responsabile di un grave illecito professionale è rimessa alla valutazione dell'Amministrazione e la ricorrenza di indagini penali avviate avverso un soggetto che non è più amministratore della società è compatibile, in mancanza di ulteriori elementi, con la decisione di non dare rilievo alla vicenda nei termini di cui all'art. 80 comma 5 lett. c) del d. lgs. n. 50 del 2016.

22.3. Il motivo non è pertanto meritevole di accoglimento.

23. L'appello incidentale deve quindi essere respinto.

24. L'accoglimento dell'appello principale determina, come già sopra detto, l'annullamento dell'aggiudicazione a favore raggruppamento -OMISSIS- – -OMISSIS-, di cui alla determina n.-OMISSIS-.

Deve a questo punto essere esaminata la domanda dell'appellante principale di inefficacia del contratto già stipulato e del subentro nello stesso.

Ferma la necessità da parte della stazione appaltante di verificare l'effettivo possesso dei requisiti in capo all'appellante, entrambe le domande (di inefficacia del contratto e di subentro) vanno accolte ricorrendo i presupposti previsti dall'art. 122 c.p.a.

Non sono infatti state evidenziate specifiche e obiettive ragioni ostative derivanti dallo stato di esecuzione del contratto o da altre effettive circostanze che ostino al predetto subingresso (chè, anzi, il contratto risulta stipulato il 17 febbraio 2020 a fronte di una previsione di durata settennale del medesimo), né deve essere rinnovata la procedura.

Ai sensi dell'art. 122 c.p.a. viene fissata la decorrenza dell'inefficacia del contratto già stipulato con il raggruppamento -OMISSIS- – -OMISSIS- a far data dal 45° giorno successivo alla pubblicazione della presente decisione.

Entro tale arco temporale la stazione appaltante procederà alle (eventuali e residuali) verifiche di legge nei confronti dell'odierna appellante e, in caso di esito positivo, all'aggiudicazione della gara e stipulazione del contratto, curando le operazioni di subentro.

In ogni caso, ivi compreso il ritardo nel completamento dei suddetti adempimenti oltre il 45° giorno ovvero la impossibilità di aggiudicare alla ricorrente per difetto dei requisiti, il contratto stipulato perde efficacia alla suddetta data, e le prestazioni urgenti potranno essere assicurate con le modalità consentite dall'ordinamento vigente.

25. E' inammissibile, per genericità, la domanda di risarcimento del danno da mancata esecuzione di parte del servizio, articolata con il ricorso in appello "*con riserva di meglio specificare e dimostrare il danno subito*", riserva cui l'appellante principale non ha dato seguito, mentre non vi è luogo a provvedere sulla subordinata domanda di risarcimento per equivalente riferita al complessivo rapporto contrattuale, essendo stata accordata la tutela in forma specifica.

26. In conclusione, assorbita ogni altra censura, il Collegio:

- accoglie l'appello principale e, in riforma dell'appellata sentenza, accoglie il ricorso introduttivo e annulla il provvedimento di aggiudicazione dell'appalto per cui è causa unitamente agli atti ad esso connessi;

- respinge l'appello incidentale;

- dichiara inefficace, in applicazione ed in forza dell'art. 122 c.p.a., il contratto stipulato a seguito dell'illegittima aggiudicazione, a far data dal 45° giorno successivo alla pubblicazione della presente decisione, e dispone il subentro di -OMISSIS- a far data dalla stipula del nuovo contratto fra la medesima società e l'Amministrazione, previa verifica positiva dei requisiti di quest'ultima,

- dichiara inammissibile la domanda di risarcimento del danno per mancata esecuzione parziale del contratto.

27. La particolarità della vicenda e il recente arresto dell'Adunanza plenaria giustificano la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio e la non ripetibilità dei contributi unificati dei due gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando:

- accoglie l'appello principale e, in riforma dell'appellata sentenza, accoglie il ricorso introduttivo e annulla il provvedimento di aggiudicazione dell'appalto per cui è causa unitamente agli atti ad esso connessi;
- respinge l'appello incidentale;
- dichiara inefficace, in applicazione ed in forza dell'art. 122 c.p.a., il contratto stipulato a seguito dell'illegittima aggiudicazione, a far data dal 45° giorno successivo alla pubblicazione della presente decisione, e dispone il subentro di -OMISSIS- previa verifica positiva dei requisiti di quest'ultima;
- dichiara inammissibile la domanda di risarcimento del danno per mancata esecuzione parziale del contratto.

Spese dei due gradi di giudizio compensate e irripetibilità dei contributi unificati dei due gradi di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private e le persone fisiche.

Così deciso dal C.G.A.R.S. con sede in Palermo nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2021, tenutasi da remoto e in modalità telematica e con la contemporanea e continua presenza dei magistrati:

Fabio Taormina, Presidente

Roberto Caponigro, Consigliere

Sara Raffaella Molinaro, Consigliere, Estensore

Maria Immordino, Consigliere

Giovanni Ardizzone, Consigliere

L'ESTENSORE

Sara Raffaella Molinaro

IL PRESIDENTE

Fabio Taormina

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei ter